



CAMERA DI COMMERCIO  
NUORO

# **GUIDA AL DIRITTO ANNUALE 2026**



## IMPORTANTE

Il Decreto Legge 89/2026, in vigore dal 23/05/26, stabilisce che i soggetti ISA e i forfettari che non versano il diritto annuale entro la scadenza del 20 luglio dovranno applicare, dal 21 luglio e per i successivi trenta giorni, una maggiorazione dello **0,80%** anziché 0,40%.

Il decreto dovrà essere **convertito in legge** entro il 21/7, quindi potrebbero esserci ulteriori novità. Ti invitiamo a **controllare periodicamente** il nostro sito: pubblicheremo ogni aggiornamento non appena disponibile.

È confermato anche per il 2026 l'invio in **modalità sperimentale** del modulo **pagoPA**, già predisposto per il versamento del diritto annuale, alle imprese che pagano in misura fissa (tramite PEC insieme all'informativa), che costituisce un'alternativa al pagamento con **F24**. Come sempre, si invita a prestare la massima attenzione a eventuali richieste di pagamento ingannevoli che dovessero arrivare da soggetti estranei, talvolta con loghi, grafica o testi simili a quelli del sistema camerale.

Le nuove imprese e unità locali, iscritte nei primi mesi del 2026 e che hanno versato nei termini gli importi provvisori non maggiorati del 20%, dovranno **integrare la differenza** (indicata nell'ultima colonna) entro il 30 novembre 2026. Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 (cod. ente **NU**, tributo **3850**, anno **2026**). Oltre tale data si dovrà procedere al ravvedimento.

INTEGRAZIONE PER NUOVE ISCRIZIONI		importi provvisori	importi definitivi	differenza da versare
Piccoli imprenditori individuali, agricoli, artigiani	Sede	€ 44,00	€ 53,00	<b>€ 9,00</b>
	Unità locale	€ 9,00	€ 11,00	<b>€ 2,00</b>
Società semplici iscritte come imprese agricole	Sede	€ 50,00	€ 60,00	<b>€ 10,00</b>
	Unità locale	€ 10,00	€ 12,00	<b>€ 2,00</b>
Tutte le altre società; consorzi; individuali in sezione ordinaria	Sede	€ 100,00	€ 120,00	<b>€ 20,00</b>
	Unità locale	€ 20,00	€ 24,00	<b>€ 4,00</b>
Soggetti iscritti solo al REA	Sede	€ 15,00	€ 18,00	<b>€ 3,00</b>
Imprese con sede all'estero	Unità locale	€ 55,00	€ 66,00	<b>€ 11,00</b>

## SOMMARIO

1	<b>Il diritto annuale: quadro di riferimento normativo</b> .....	5
	Le principali leggi in materia di diritto annuale con relativi regolamenti e circolari.	
2	<b>Chi deve pagare: soggetti tenuti e non tenuti al versamento</b> .....	7
	Presupposto del versamento in base al nuovo testo dell'articolo 18 della L. 580/1993 e casi di esonero in base all'articolo 4 del D.M. 359/2001. Normativa per le "start-up innovative".	
3	<b>Come pagare: modello F24, pagoPA e diritto di prima iscrizione</b> .....	9
	Il versamento deve essere effettuato con <b>modello F24</b> ; si può anche pagare tramite <b>pagoPA</b> o app <b>Impresa Italia</b> . Nel caso di iscrizione di nuova impresa o unità locale, si potrà scegliere fra l' <b>addebito diretto</b> e il <b>versamento con F24</b> . Attenzione ai falsi bollettini di pagamento!	
4	<b>Quando pagare: la scadenza del versamento</b> .....	14
	La scadenza coincide con quella del primo acconto delle imposte sul reddito; è però diversa per le nuove iscrizioni e può essere diversa per le società con proroga di approvazione del bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare.	
5	<b>Quanto pagare: modalità di calcolo e arrotondamenti</b> .....	18
	In questo capitolo, pensato soprattutto per gli studi commerciali, viene analizzata nel dettaglio la suddivisione fra i soggetti che pagano <b>in misura fissa</b> e quelli che devono versare <b>in base al fatturato</b> . Viene poi esaminata la <b>modalità di calcolo</b> e di arrotondamento degli importi da versare, descritta per esteso e rappresentata nella forma grafica di diagramma di flusso.	

# *1 Il diritto annuale: quadro di riferimento normativo*

## **Il diritto annuale**

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Gli importi sono definiti da uno specifico **decreto** del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base a una ripartizione fra:

- ◆ soggetti che pagano in **misura fissa**;
- ◆ soggetti che pagano in misura proporzionata **al fatturato dell'esercizio precedente**, sulla base di scaglioni predefiniti.

Con il diritto annuale sono finanziate le attività che la Camera di Commercio svolge a favore del sistema economico, come ad esempio la tenuta del Registro Imprese e la gestione del fascicolo informatico d'impresa, la tutela del consumatore e della fede pubblica (vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, sugli strumenti soggetti alla metrologia legale, rilevazione di

prezzi e tariffe), il sostegno alla competitività delle imprese tramite attività di informazione economica e assistenza, il supporto all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, la tenuta del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, gli strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie quali mediazione, conciliazione e arbitrato.

Per il finanziamento di **programmi e progetti condivisi con le Regioni**, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, su richiesta di Unioncamere e valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento della misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.

Il diritto annuale deve essere versato tramite il Modello di pagamento unificato **F24 telematico** entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**. Il diritto per le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. viene invece pagato contestualmente alla presentazione della domanda oppure nei 30 giorni successivi.

Nel caso di violazioni alla normativa sul diritto annuale è prevista l'emissione di una cartella esattoriale comprensiva della quota di tributo non versata, sanzione e interessi legali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi camerali e, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

## QUADRO RIASSUNTIVO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

**Tutte le norme citate devono intendersi "con eventuali successive modifiche e integrazioni".**

I riferimenti specifici sono contenuti all'inizio di ogni capitolo.

### NORMATIVA SUL VERSAMENTO (TRAMITE F24 o DIRITTO DI PRIMA ISCRIZIONE):

*Riforma del diritto annuale:*

- Articolo 17 della Legge n. 488 del 23.12.1999 (legge finanziaria 2000)
- Decreto Legislativo n. 23 del 15.2.2010
- Decreto Legislativo n. 219 del 25.11.2016

*che hanno modificato:*

- **Articolo 18 della Legge n. 580 del 29.12.1993 (fonti di finanziamento delle CCIAA)**

*Il regolamento di attuazione in materia di diritto annuale è il seguente, attualmente in corso di riforma:*

- **Decreto Interministeriale n. 359 dell'11.05.2001**

*Gli importi per l'annualità 2026 sono stabiliti in base a:*

- Normativa di riduzione graduale del diritto annuale (art. 28 c. 1 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito in L. 11.08.2014 n. 114) rispetto agli importi del quadriennio 2011 – 2014
- Decreto di determinazione degli importi 2011 – 2014 (decreto Interministeriale 21 aprile 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011)
- Decreto di determinazione importi dal 2015 al 2026 (decreto Intermin. 8 gennaio 2015)
- Decreto del Min. Imprese e del Made in Italy 17.03.2026 che autorizza per la Camera di Commercio di Pistoia-Prato la maggiorazione 20% per l'anno 2026
- Circolari varie interpretative del Ministero, tra cui: circolare Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 3.3.2009 su arrotondamenti e individuazione righe IRAP

*Il versamento è effettuato in base a due normative tributarie generiche, ovvero:*

- Articolo 17 DPR n. 435 del 7.12.2001 (scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito)
- D.Lgs. n. 241 del 9.7.1997 (pagamento tramite modello F24)

**IN CASO DI MANCATO O TARDATO PAGAMENTO:**

*Blocco della certificazione dal 1° gennaio dell'anno successivo in caso di versamento omesso oppure incompleto:*

- Articolo 24 comma 35 Legge n. 449 del 27.12.1997

*La legge 580/1993 stabilisce, per i casi di "omesso o tardivo pagamento", una sanzione del 30% dell'ammontare del diritto dovuto, in base al:*

- **D.M. n. 54 del 27.01.2005 (applicazione delle sanzioni tributarie al diritto annuale)**, circolare esplicativa n. 3587/C del 20.06.2005 e nota 172574 del 22.10.2013
- Regolamento della CCIAA di Pistoia-Prato (delibera di Consiglio n. 18 del 29.07.2021) per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

*Le sanzioni vengono irrogate secondo la normativa vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie, e tramite cartelle esattoriali:*

- D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 (sanzioni amministrative tributarie)
- D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 (sulle cartelle esattoriali)

# 2 Chi deve pagare: soggetti tenuti e non tenuti al versamento

## RIFERIMENTO NORMATIVO

- ◆ I soggetti tenuti al versamento sono indicati nell'articolo 18 della Legge 580 del 29.12.1993 (con successive modifiche e integrazioni).
- ◆ Presupposto per il versamento del diritto annuale è l'**iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nel R.E.A.** Quindi, **anche i soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica)** devono versare il diritto annuale.
- ◆ Le cause di esonero sono indicate nell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359 dell'11.05.2001.

Soggetti tenuti al versamento

Soggetti che sono **già iscritti** nel Registro Imprese, oppure nel R.E.A., **al 1° gennaio 2026** (pagano con l'esazione a scadenza ordinaria)

Soggetti che si iscrivono **nel corso del 2026** (pagano **al momento dell'iscrizione** o nei 30 giorni successivi)

In ogni caso il diritto annuale **viene pagato per intero**, anche se l'iscrizione è per una frazione di anno

□ salvo il caso di trasferimento di sede da altra provincia (devono versare alla Camera in cui erano iscritti all'1/1)

Soggetti non tenuti al versamento

Per cancellazione volontaria:

- Imprese individuali: cessazione attività (dichiarata) entro il **31.12.2025** e domanda di cancellazione entro il **30.01.2026**
- Società: bilancio finale di liquidazione approvato entro il **31.12.2025** e domanda di cancellazione presentata entro il **30.01.2026**

(in tutti e due i casi, devono essere presenti **entrambi i requisiti**)

Per provvedimento dell'autorità (emesso entro il **31.12.2025**)

- **Fallimento o liquidazione giudiziale** (salvo il caso di esercizio provvisorio dell'impresa)
- **Liquidazione coatta amministrativa**
- **Scioglimento delle cooperative** ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies C.C. (2544 fino al 31.12.2003)

## CASI PARTICOLARI

- ◆ È da notare che le cause di esonero **sono solo quelle tassativamente indicate** dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359/2001, di cui allo schema precedente. (Con l'articolo 349 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al "fallimento" si aggiunge la "liquidazione giudiziale")
- ◆ Quindi lo stato di **liquidazione, inattività, sospensione** dell'attività, oppure di **concordato preventivo**, **non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale.**
- ◆ Per il caso di **amministrazione straordinaria**, la circolare MAP n. 546959/2004 ha stabilito che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio di impresa.
- ◆ **Imprenditori individuali deceduti:** la circolare MAP 3520/C (articolo 9) stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
- ◆ **Eventi eccezionali:** le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

## START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE

Si tratta di due tipologie di impresa per le quali sono state previste alcune agevolazioni fiscali. Sono disciplinate dal D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012) e dal D.L. 24.01.2015 n. 3 (convertito in L. 24.03.2015 n. 33). Il beneficio fiscale riguardante il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è concesso soltanto alle start-up innovative (e non alle PMI innovative).

Per la differenza fra start-up innovative e PMI innovative, e per ulteriori informazioni sulla normativa, si veda il sito <http://startup.registroimprese.it>.

- ◆ **START -UP INNOVATIVE:** sono imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**. I soggetti che possiedono **tutti i requisiti** indicati nell'articolo 25, comma 2, lettere da b) a h), del D.L. 179/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione **nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese**, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo **da due a cinque anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. citato). La stessa agevolazione spetta agli incubatori certificati di start-up, iscritti nella medesima sezione speciale.
- ◆ **PMI INNOVATIVE:** sono state previste dal D.L. 3/2015 che ha istituito un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up **ma non l'esenzione dal diritto annuale.**

# 3 Come pagare: modello F24, pagoPA e diritto di prima iscrizione

## RIFERIMENTO NORMATIVO: ESAZIONE A SCADENZA ORDINARIA E NUOVE ISCRIZIONI

- ◆ Il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce gli importi base del diritto annuale (ridotti per il 2026 del 50% come da D.L. 90/2014), all'articolo 6 prevede che *“Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241”*.
- ◆ Il D.Lgs. 241/1997 disciplina il “Modello di pagamento unificato”, ovvero il modello F24. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di pagoPA o tramite app Impresa Italia.
- ◆ Per le imprese (e le unità locali) di nuova iscrizione, il citato decreto che stabilisce gli importi all'articolo 4 prevede la scelta fra due modalità di pagamento: *“tramite modello F24 o direttamente allo sportello [telematico] camerale”*.



ADDEBITO DIRETTO IN RICEVUTA R.I.

F24 (ONLINE)

Nuove  
iscrizioni**ATTENZIONE: FALSI BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI**

Continuano a pervenire alle imprese, in tutta Italia, lettere da parte di soggetti con **denominazioni molto simili** a quella della CCIAA in modo da trarre in inganno i soggetti destinatari di tali invii. Viene richiesto il **pagamento di un bollettino di conto corrente postale**, che in realtà non rappresenta un tributo obbligatorio bensi una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

**L'Ente Camerale è del tutto estraneo a tali comunicazioni;** il diritto annuale deve essere pagato con una delle modalità sopra elencate, ma non con bollettino postale. I falsi bollettini non devono essere confusi con quelli allegati alle **cartelle esattoriali** (con logo Agenzia Entrate Riscossione). È in circolazione un secondo tipo di comunicazione ingannevole: si tratta di **moduli** con l'invito a controllare e/o modificare i dati relativi alla propria impresa. La sottoscrizione di tali moduli può comportare la registrazione inconsapevole in una banca dati al costo annuo di oltre 1000 Euro.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha predisposto la guida "Io non ci casco!" scaricabile a: [https://www.agcm.it/dotcmsDOC/consumatore/Vademecum\\_Pmi.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsDOC/consumatore/Vademecum_Pmi.pdf).

**COME VERSARE IL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLO F24**

- ◆ Il diritto annuale 2026, per le imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. preesistenti all'1/1 (che pagano l'esazione a scadenza ordinaria), **deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, con modello F24** (oppure con pagoPA).
- ◆ Ai sensi del D.L. n. 223 del 4.7.2006 (convertito in Legge n. 248 del 4.8.2006) i soggetti iscritti al Registro Imprese o al R.E.A., quali titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento con F24 utilizzando una delle **modalità telematiche** previste (Entratel, home banking ecc.)
- ◆ Il modello andrà compilato con il **codice fiscale** (e non la partita IVA) dell'impresa o soggetto R.E.A.
- ◆ Gli importi a titolo di diritto annuale andranno indicati nella "**Sezione IMU e altri tributi locali**", come di seguito indicato.
- ◆ È possibile effettuare il **versamento in compensazione**, ovvero utilizzare crediti che l'impresa ha per altri tributi e/o contributi.

**IMPORTANTE:**

Anche se il versamento è in compensazione e con F24 a saldo zero, l'importo del diritto annuale deve sempre essere maggiorato dello 0,40% oppure 0,80% se il pagamento è effettuato in occasione dell'apposita scadenza prevista per il versamento con tale maggiorazione.

- ◆ Se il modello F24 è **con utilizzo di crediti in compensazione**, si potranno utilizzare unicamente i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel ecc.); in caso contrario il pagamento potrà essere effettuato anche tramite i servizi di Internet banking del proprio istituto di credito (art. 11, c.2, D.L. 24.04.2014 n. 66, conv., con modificazioni, dalla L. 23.06.2014 n. 89).



## COME VERSARE IL DIRITTO ANNUALE ONLINE TRAMITE “PAGOPA”



- ◆ Tutte le imprese potranno collegarsi al sito nazionale, gestito da Unioncamere, <https://dirittoannuale.camcom.it> in cui potranno calcolare il tributo dovuto e poi procedere al pagamento con la piattaforma pagoPA.
- ◆ In alternativa è disponibile l'app “**Impresa Italia**” (vedi qui sotto) o il sito [impresa.italia.it](https://impresa.italia.it), che consente anche di avere a disposizione tutti i documenti della propria impresa (visure, bilanci ecc.)
- ◆ Le imprese che versano il diritto annuale in misura fissa **riceveranno per il 2026 (insieme all’informativa inviata via PEC) un avviso pagoPA che riporta già l’esatto importo dovuto.** Questo avviso potrà essere pagato sia online che alla posta, banca, tabaccheria ecc. (valido fino al 30 giugno 2026)

## COME VERSARE IL DIRITTO ANNUALE TRAMITE L’APP “IMPRESA ITALIA”



Scaricare l’app dallo store in base alla tipologia di smartphone o tablet; avviarla, registrarsi con SPID.

- ◆ Impresa con importo in misura fissa e dovuto a un’unica Camera di Commercio: si può **pagare direttamente da app** oppure scaricare l’avviso PagoPA per versare alle Poste, in banca, dal tabaccaio ecc.
- ◆ Impresa con importo dovuto in base al fatturato e/o dovuto a più Camere di Commercio: si hanno a disposizione le funzioni di calcolo e si potrà pagare tramite il sito [dirittoannuale.camcom.it](https://dirittoannuale.camcom.it).

## Come versare il diritto annuale di prima iscrizione

Nel caso di presentazione al Registro Imprese di una pratica “ComUnica” per l’iscrizione di una nuova impresa, oppure di una nuova unità locale di impresa preesistente, il contribuente è tenuto a versare il diritto annuale. Nella nuova modulistica online si dovrà indicare la scelta fra tre opzioni:

Addebito contestuale alla pratica      Euro

Pagamento tramite F24

Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica

Selezionare questa casella per tutte le pratiche Registro Imprese che **non** costituiscono iscrizione di nuova impresa o nuova unità locale. Si ricorda che anche in caso di trasferimento della sede da altra provincia si dovrà selezionare “pagamento non dovuto”.

Se viene selezionata la casella “addebito contestuale alla pratica”, è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, verrà rettificato dalla Camera (sempre se i fondi sono sufficienti) e verrà inviata una PEC con l’indicazione dell’avvenuta modifica del diritto annuale addebitato.

Se invece viene selezionata la casella “Pagamento tramite F24”, l’impresa è tenuta **entro 30 giorni** ad effettuare con modello F24 il versamento dell’importo dovuto. In questo caso si dovranno utilizzare le stesse modalità e codici – descritti qui di seguito – previsti per l’esazione a scadenza ordinaria. Al momento **non** è possibile pagare il diritto di prima iscrizione on-line con PagoPA.

## Versamenti da riparto di procedure concorsuali (per i curatori)

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 a decorrere dal 1 marzo 2021 **non è più possibile effettuare versamenti alla Camera di Commercio di Nuoro con bonifico.**


I curatori fallimentari / di liquidazioni giudiziali che dovessero versare somme a titolo di diritto annuale derivanti dalla ripartizione dell'attivo possono provvedere on-line, senza recarsi presso gli uffici del diritto annuale delle sedi camerali di Nuoro, utilizzando il **Sistema informatizzato dei pagamenti della PA (SIPA)**. Collegandosi al link (specifico per la Camera di Nuoro) è possibile:

- ◆ selezionare la voce richiesta dal menu a tendina: **"Fallimenti"**;
- ◆ inserire C.F. / P.IVA dell'impresa per cui si effettua il versamento oltre a una breve nota a corredo del pagamento;
- ◆ inserire l'importo che si deve versare;
- ◆ procedere con il pagamento online e ottenere via e-mail la ricevuta del pagamento;
- ◆ inviare copia del pagamento con semplice mail all'ufficio Diritto Annuale.

# 3 Quando pagare: la scadenza del versamento

## RIFERIMENTO NORMATIVO

- ◆ Il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce gli importi base del diritto annuale (ridotti per il 2026 del 50% come da D.L. 90/2014), all'articolo 6 prevede che *“Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, [...] entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”*.
- ◆ Per il **“termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”** si fa riferimento all'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 7.12.2001, così come successivamente modificato. Questo termine vale solo per tutti i soggetti già iscritti all' 1.1.2026, e solo per questi vale la possibilità, prevista dal comma 2 dello stesso articolo 17, di pagare nei 30 giorni successivi con lo 0,40% (oppure 0,80%).
- ◆ Sempre il decreto che fissa gli importi (D.M. 21.04.2011), all'articolo 4, stabilisce il termine per il diritto di **nuova iscrizione** (avvenuta nel corso del 2026): **tramite “ComUnica” oppure con F24 nei 30 giorni successivi**.



## SCADENZA PER LE NUOVE ISCRIZIONI

- ◆ Per tutte le nuove iscrizioni di imprese e loro unità locali, oppure di soggetti R.E.A., si dovrà pagare **al momento dell'invio della pratica telematica** (ovvero, utilizzando ComUnica, mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa); altrimenti si dovrà provvedere al versamento **con F24 nei trenta giorni successivi**.
- ◆ I soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel R.E.A. **per trasferimento di sede** da altra provincia **non** devono versare al momento della domanda, ma dovranno provvedere al versamento, con il termine ordinario, alla Camera cui erano iscritti all'1/1 (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato all'iscrizione all'altra Camera).

**SCADENZA ORDINARIA PER IL VERSAMENTO – NON SOGGETTI A PROROGA ISA***(imprese / unità locali / soggetti R.E.A. preesistenti all' 1.1.2026)***Martedì****30****GIUGNO 2026**per il versamento **senza 0,40%***in alternativa:***Giovedì****30****LUGLIO 2026**per versamento **con 0,40%**

(anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%)

**Scadenza ordinaria per il versamento – soggetti a proroga ISA***(imprese / unità locali / soggetti R.E.A. preesistenti all' 1.1.2026)***Lunedì****20****LUGLIO 2026**per il versamento **senza 0,80%***in alternativa:***Giovedì****20****AG****SCADENZA DA  
CONFERMARE**per versamento **con 0,80%**

(anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,80%)

**NOTA: in base al D.L. (da convertire in legge) la maggiorazione per il versamento alla seconda scadenza per i soggetti ISA, è 0,80% e non più 0,40%**

- ◆ imprese che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare **non superiore al limite** stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione;
- ◆ soggetti che pur rientrando nel caso del punto precedente, hanno **cause di esclusione** dagli ISA (compresi quelli che adottano il regime **forfetario** o il regime di **vantaggio**);
- ◆ soggetti che partecipano a società (di persone o con trasparenza fiscale) o associazioni con i requisiti indicati ai punti precedenti.

## Scadenza per società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare

- ◆ Il versamento delle persone giuridiche è effettuato entro **l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- ◆ I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio.
- ◆ Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di scadenza del termine stesso.

□ Il termine indicato è quello per il versamento senza 0,40%. In tutti i casi è possibile, nei 30 giorni successivi, pagare con maggiorazione 0,40%.

### ESEMPIO 1 – società con **esercizi al 31/12**

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento 30 giugno oppure 30 luglio con 0,40%
- Bilancio approvato nel mese di maggio: scadenza l'ultimo giorno del mese successivo, quindi le stesse scadenze della riga precedente
- Bilancio approvato nel mese di giugno (o oltre): scadenza 31 luglio oppure 30 agosto con 0,40% (*domenica, prorogato al 31 agosto*)

### ESEMPIO 2 – società con **esercizi al 30/4**

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento 31 ottobre (*sabato, prorogato a 2 novembre*) oppure 2 dicembre con 0,40%
- Bilancio approvato nel corso del quinto mese dalla chiusura dell'esercizio (settembre): scadenza l'ultimo giorno del mese successivo, quindi la stessa della riga precedente
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (ottobre) o oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza 30 novembre oppure 30 dicembre con 0,40%

### ESEMPIO 3 – società con **esercizi al 30/9**

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento (del diritto annuale **2026**) entro il 31 marzo 2027 oppure entro il 30 aprile 2027 con aggiunta dello 0,40%
- Bilancio approvato nel 5° mese dalla chiusura dell'esercizio (febbraio): scad. ultimo giorno del mese successivo, quindi la stessa della riga precedente
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (marzo) o oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza (del diritto annuale 2026) 30 aprile 2027 oppure 30 maggio 2027 con 0,40% (*domenica, prorogato al 31 maggio*)

Si ricorda che l'anno da indicare sul modello F24 coincide con l'anno di cui si paga il primo acconto sulle imposte, e con l'anno che dà il nome al modello IRAP (es. modello IRAP 2026) utilizzato per effettuare il conteggio. **Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre.**

## Casi particolari

- ◆ Nel caso di **passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa**, si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo **stesso modello** IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
- ◆ Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto **al momento dell'iscrizione**, e l'anno successivo – quando il primo esercizio ancora non è terminato – **effettueranno di nuovo il versamento** per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.

# 5 *Quanto pagare: modalità di calcolo e arrotondamenti*

## Riferimento normativo

- ◆ L'articolo 18 della Legge 580 del 29.12.1993 (con successive modifiche e integrazioni) ha stabilito la nuova suddivisione fra i soggetti che pagano in **misura fissa** (ovvero le imprese individuali e i soggetti iscritti solo al R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) e quelli che pagano in base al **fatturato dell'esercizio precedente** (tutti gli altri iscritti al Registro Imprese).

Rispetto alla vecchia suddivisione (sezione speciale: in misura fissa; ordinaria: in base al fatturato), **alcune tipologie di impresa sono passate da un diritto fisso a uno calcolato in base al fatturato, e viceversa.**

- ◆ Per gli anni dal 2011 al 2014, il decreto 21.04.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011), che ha stabilito gli importi dovuti, ha tenuto conto della nuova normativa, stabilendo al tempo stesso una **disciplina intermedia** per alcuni soggetti.

Per il **diritto annuale 2026**, il decreto 8.1.2015 ha fissato gli importi sulla base di quelli stabiliti dal citato decreto 21.04.2011, **ridotti del 50%** (come previsto dal D.L. 90/2014). Di conseguenza viene ulteriormente prorogata la "disciplina intermedia" che prevede una suddivisione, leggermente diversa da quella elencata in alto, fra chi paga in misura fissa e chi in base al fatturato.

Per il 2026 pagano quindi **in misura fissa**: tutti gli imprenditori **individuali** (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), i soggetti iscritti **solo al R.E.A.** (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica) e le **unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero**. Pagano in misura fissa per il 2026 anche le **società semplici** agricole e non, e le società di cui al c. 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 (**società tra avvocati**), che nei prossimi anni dovranno versare in base al fatturato.

Tutte le altre tipologie di impresa pagano per il 2026 **in base al fatturato**.

- ◆ Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto 17.03.2026, ha autorizzato per la Camera di Commercio di **NUORO** la **maggiorazione del 20%** degli importi 2026.
- ◆ La modalità di arrotondamento è indicata nella **circolare** del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.


## Invio delle lettere informative e ausilio al calcolo del diritto dovuto

L'invio in posta elettronica certificata (PEC) delle lettere informative è divenuto lo standard per questo tipo di comunicazione: le imprese prive di una PEC valida in visura non riceveranno alcuna lettera cartacea, pertanto dovranno provvedere al più presto a ripristinare la validità della loro casella PEC e/o a comunicarne una nuova al Registro delle Imprese (gli iscritti solo al REA e i consorzi non hanno l'obbligo della PEC).

Per esigenze di natura tecnica, e a causa della fase di passaggio fra vecchia e nuova normativa, le lettere informative sono state spedite alle imprese con la vecchia classificazione “sezione speciale” e “sezione ordinaria”. L’unica differenza con la nuova suddivisione riguarda **gli individuali in sezione ordinaria, che ricevono la lettera con gli scaglioni di fatturato in cui è però ben evidenziato (in un apposito riquadro) che devono versare in misura fissa.**

- ◆ Nella lettera informativa PDF inviata alle imprese che hanno almeno una unità locale è presente una **pagina aggiuntiva** che riporta il **numero di unità locali** suddiviso per ogni provincia.
- ◆ Per tutti i soggetti che per il 2026 pagano in misura fissa, indicati nello schema riportato qui sotto, nel capitolo successivo della presente guida sono indicati gli **importi già ridotti del 50%, maggiorati e arrotondati**, per facilitare il conteggio senza necessità di dover seguire tutto il procedimento analitico di calcolo.
- ◆ Per tutti i contribuenti tenuti al versamento del diritto annuale (escluse le nuove iscrizioni) è disponibile il sito internet <https://dirittoannuale.camcom.it> in cui è possibile, inserendo il codice fiscale della propria impresa, **effettuare il calcolo** del tributo dovuto (le imprese che pagano in base al fatturato dovranno anche inserire quest’ultimo dato). Gli importi da versare saranno visualizzati a video, e su richiesta inviati anche alla PEC dell’impresa, con i codici per il modello F24. In alternativa, sarà possibile, sempre partendo dalla schermata dei risultati del conteggio, **pagare il tributo online** utilizzando i servizi di “pagoPA”.

### Schema riassuntivo diritto annuale 2026




## Criteri generali per il calcolo (validi per tutti i soggetti) in base alla circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009

- ◆ **Le unità locali (e anche le sedi d'impresa) iscritte nel 2026 devono essere escluse dal calcolo, in quanto per esse è già stato richiesto il versamento al momento dell'iscrizione (e se non si fosse provveduto, resta comunque un adempimento con una scadenza diversa ovvero 30 giorni dalla protocollazione della domanda di iscrizione).**
- ◆ Il calcolo viene effettuato **partendo dai criteri stabiliti per il quadriennio 2011 – 2014** dal D.M. 21.04.2011, e **solo al termine si applicheranno la riduzione 50%** prevista per il 2026 e l'eventuale maggiorazione autorizzata per ogni singola CCIAA.
- ◆ Tutti i conteggi, tranne l'arrotondamento finale, andranno eseguiti mantenendo i risultati intermedi con **cinque cifre decimali**: se ce ne sono più di 5, si arrotonda al 5° decimale (si vedano le caselle indicate con □ nello schema successivo).
- ◆ Quando è indicato "arrotondamento", deve essere effettuato con **criterio "matematico"**, ovvero per **difetto** se la prima delle cifre decimali "scartate" è **da 0 a 4**; per **eccesso** se tale cifra è **da 5 a 9**.
- ◆ L'importo indicato in misura fissa dal decreto ministeriale, oppure ricavato dalla tabella per scaglioni di fatturato (a seconda della tipologia di impresa), deve intendersi come **tributo ministeriale per la sola sede** (pre – riduzione) ed al netto dell'eventuale maggiorazione autorizzata per la Camera di Commercio.
- ◆ Si dovrà poi calcolare il **tributo ministeriale per la singola unità locale**, come **20%** del dovuto per la sede e con un **massimo** che per il 2026 è fissato in **Euro 200**. (Per le imprese con sede all'estero, si parte direttamente dall'importo ministeriale per l'unità locale). I soggetti iscritti solo al R.E.A. (associazioni, fondazioni ecc.) **non** pagano per le eventuali unità locali.
- ◆ Per la CCIAA in cui l'impresa ha sede, si **sommerà** il dovuto ministeriale per la **sede** con quello per le **unità locali** (previa **moltiplicazione del dovuto unitario per il numero di unità locali** presenti in quella provincia). Ai soli fini del diritto annuale, le "sedi secondarie" sono trattate come unità locali.
- ◆ **Per ogni altra CCIAA** in cui l'impresa **ha unità locali**, si moltiplicherà il dovuto ministeriale per ognuna di esse, per il numero di unità locali presenti in quella provincia.
- ◆ Sui risultati precedenti, mantenuti con cinque decimali, per ogni CCIAA in cui l'impresa ha sede e/o unità locali, si applicherà la **riduzione 50% prevista per il diritto annuale 2026**, e sull'importo ottenuto (ancora con cinque decimali) si applicherà l'eventuale percentuale di **maggiorazione** autorizzata per quella Camera di Commercio.
- ◆ Prima di procedere al versamento, si dovranno **arrotondare** gli importi così ottenuti per ogni singola CCIAA, **prima al centesimo di Euro e poi all'unità di Euro** □ (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): l'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio (se si sceglie di pagare **senza** 0,40 %) è sempre espresso **in unità di Euro**.
- ◆ Se si vuole pagare alla seconda delle scadenze previste, **lo 0,40 % oppure 0,80 % in più** si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.

□ In alcuni casi, l'arrotondamento diretto all'Euro potrebbe portare a un risultato diverso e non corretto. Esempio: arrotondando 26,49715 al centesimo viene 26,50 e quindi all'Euro 27,00. Arrotondando all'Euro con un solo passaggio si otterrebbe invece 26,00.

**Schema del calcolo in base alla circolare ministeriale**



## Tabella importi dovuti alla CCIAA di NUORO per nuove iscrizioni e per esazione a scadenza ordinaria (imprese già iscritte)

Per i soggetti che pagano in misura fissa, gli importi di nuova iscrizione e quelli dovuti dalle imprese già iscritte **sono gli stessi**, con l'unica differenza della **scadenza**:

- ◆ Per le **nuove iscrizioni** avvenute nel 2026, si dovrà versare l'importo indicato al momento della domanda di iscrizione o nei trenta giorni successivi (in questo caso il pagamento con 0,40% oppure 0,80% non è previsto).
- ◆ Le imprese e unità locali iscritte nei primi mesi del 2026, che hanno pagato gli importi provvisori non maggiorati del 20%, dovranno **integrare la differenza** come indicato a pagina 2.
- ◆ I soggetti **già iscritti** all' 1.1.2026 dovranno versare alla scadenza ordinaria (ovvero quella del primo acconto delle imposte), oppure nei 30 giorni successivi con 0,40% / 0,80% in più.
- ◆ Gli importi della tabella sottostante tengono già conto della riduzione 50% rispetto a quelli ministeriali del quadriennio 2011 – 2014 e della maggiorazione 20% autorizzata per la Camera di Commercio di Nuoro con decreto ministeriale 17.03.2026.

### Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale come piccoli imprenditori, artigiani, agricoli (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria)

Per la sede.....	Euro 53,00
Per l'apertura di una <b>nuova</b> unità locale <sup>□</sup> in provincia di Nuoro .....	Euro 11,00
Sede con una più unità locali <sup>□</sup> in provincia di Nuoro .....	→ pag. seguente

*A causa degli arrotondamenti, con sede + unità locale il risultato è lievemente diverso.*

### Imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria

Per la sede.....	Euro 120,00
Per ogni unità locale <sup>□</sup> in provincia di Nuoro .....	Euro 24,00

### Società semplici agricole

Per la sede.....	Euro 60,00
Per ogni unità locale <sup>□</sup> in provincia di Nuoro .....	Euro 12,00

### Società semplici non agricole - Società tra avvocati (comma 2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96)

Per la sede.....	Euro 120,00
Per ogni unità locale <sup>□</sup> in provincia di Nuoro .....	Euro 24,00

### Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)

Per la sede.....	Euro 18,00
------------------	------------

Questi soggetti **non** pagano importi aggiuntivi per le eventuali unità locali.

*Sono iscritti al solo REA (e non anche al Registro Imprese) le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi ecc. che svolgono attività economica. Possono essere iscritte in un'apposita sezione del solo REA anche le persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione o Mediatori Marittimi, e che non esercitano l'attività.*

### Imprese con sede principale all'estero

Per ogni unità locale <sup>□</sup> in provincia di Nuoro .....	Euro 66,00
--	------------

<sup>□</sup> o sede secondaria

## Esempio di calcolo per un piccolo imprenditore individuale

Nel successivo conteggio degli importi si parte sempre dagli importi non arrotondati: euro 52,80 per la sede e euro 10,56 per ogni UL (unità locale).

- ◆ Gli importi della prima colonna sono arrotondati all'Euro come da normativa.
- ◆ Per il pagamento con **0,40% oppure 0,80%** si consulti il capitolo 4 sulle scadenze.

### Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale come piccoli imprenditori, artigiani, agricoli (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria)

	<i>a scadenza base</i>	<i>con 0,40%</i> <sup>□</sup>	<i>con 0,80%</i> <sup>□</sup>
Sede senza unità locali (52,80)	<b>Euro 53,00</b>	<b>Euro 53,21</b>	<b>Euro 53,42</b>
Sede e 1 UL in prov. NU (52,80 + 10,56)	<b>Euro 63,00</b>	<b>Euro 63,25</b>	<b>Euro 63,50</b>
Sede e 2 UL in prov. NU (52,80 + 10,56 x 2)	<b>Euro 74,00</b>	<b>Euro 74,30</b>	<b>Euro 74,59</b>
Sede e 3 UL in prov. NU (52,80 + 10,56 x 3)	<b>Euro 84,00</b>	<b>Euro 84,34</b>	<b>Euro 84,67</b>
[no sede] importo dovuto per 1 UL (10,56)	<b>Euro 11,00</b>	<b>Euro 11,04</b>	<b>Euro 11,09</b>
[no sede] importo dovuto per 2 UL (10,56 x 2)	<b>Euro 21,00</b>	<b>Euro 21,08</b>	<b>Euro 21,17</b>
[no sede] importo dovuto per 3 UL (10,56 x 3)	<b>Euro 32,00</b>	<b>Euro 32,13</b>	<b>Euro 32,26</b>

<sup>□</sup> solo per imprese e U.L. iscritte prima del 2026, pagamento alla seconda scadenza.